ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4208 del 13/09/2019
Oggetto	Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Bologna con atto PG n° 336240/2018 e successiva rettifica PG n°418955/2018 del 12/10/2018 relativa alla società FRANTOIO FONDOVALLE Srl per lo stabilimento sito in comune di Bologna, via del Traghetto n° 3
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4319 del 12/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tredici SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana[1]

DETERMINA

Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Bologna con atto PG n° 336240/2018 e successiva rettifica PG n°418955/2018 del 12/10/2018 relativa alla società FRANTOIO FONDOVALLE Srl per lo stabilimento sito in comune di Bologna, via del Traghetto n° 3

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA[2] relativa alla società FRANTOIO FONDOVALLE Srl per lo stabilimento ubicato nel comune di Bologna, via del Traghetto n°3 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
   - Autorizzazione all'emissione in atmosfera [3]
   - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura[4]
   - Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

   Tale atto costituisce modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente[5].
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Aggiorna e sostituisce la precedente AUA adottata da ARPAE – SAC Bologna con determina n°3996 del 02/08/2018.

---

[1] Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

[2] Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....."..

[3] Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

[4] Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

[5] Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Bologna con atto PG n°336240/2018 e successiva rettifica PG n° 418955 del 12/10/2018 ed adottata da ARPAE SAC Bologna con determina n°3996 del 02/08/2019

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente[6];
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria[7]
6. Obbliga la società FRANTOIO FONDOVALLE Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata[8]
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società FRANTOIO FONDOVALLE Srl, c.f. e p. iva 00279260368, avente sede legale in comune di Montese (MO), via Provinciale n° 700 e stabilimento in comune di Bologna, via del Traghetto n°3 ha presentato in data 09/04/2019[9] al Suap del comune di Bologna una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, adottata da ARPAE SAC Bologna in data 02/08/2018[10] per la modifica delle emissioni in atmosfera, dello scarico di acque reflue in pubblica fognatura; è inoltre allegata la dichiarazione di invarianza della situazione autorizzata in merito all'impatto acustico dell'impianto. L'impianto svolge l'attività di produzione conglomerato cementizio e bituminoso.

In data 08/07/2019 è pervenuta documentazione tecnica integrativa, agli atti di ARPAE con PG n° 106876/2019, inerente la matrice acustica come richiesto dal Comune di Bologna.

In data 14/05/2019 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni espresso da HERA Spa, Direzione Acqua ente gestore del Servizio Idrico Integrato[11] e successivamente in data 01/08/2019 è pervenuto il parere favorevole espresso dal Comune di Bologna per il rilascio in AUA dell'autorizzazione allo

---

[6] In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

[7] Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

[8] In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

[9] Domanda di modifica sostanziale di AUA agli atti di ARPAE con PG n° 58325 del 11/04/2019, **pratica SINADOC n°14608 del 2019**

[10] Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Bologna con atto PG n°282826 del 03/10/2014 ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n°2779 PG n° 140772 del 30/09/2014 e successiva voltura adottata da ARPAE con determina n° 690 del 13/02/2017

[11] Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PG n° 76022 del 14/05/2019

scarico di reflui idrici in pubblica fognatura e per la valutazione di impatto acustico [12].

In data 14/08/2019 è pervenuto il contributo tecnico[13] all'istruttoria elaborato dal Servizio Territoriale di ARPAE.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.3.4.1);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi del Dlgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Parere favorevole alla valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995 come da parere del comune di Bologna riportato in allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni [14]

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

[12] Parere del comune di Bologna agli atti di ARPAE con PG n° 121290 del 01/08/2019
[13] Agli atti di ARPAE con PG n°128136 del 14/08/2019
[14] Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 64/2019 che dà disposizioni in merito alla proroga fino al 31/10/2019 degli incarichi di P.O.

Autorizzazione Unica Ambientale

FRANTOIO FONDOVALLE Srl - comune di Bologna – via del Traghetto n°3

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione conglomerato cementizio e bituminoso svolta nello stabilimento in comune di Bologna, via del Traghetto n°3, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società FRANTOIO FONDOVALLE Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE N.3
EMISSIONE N.4
PROVENIENZA: SALDATURA

Essendo il consumo di filo e/o elettrodi per saldatura inferiore a 40 kg/mese, non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione e i controlli sono effettuati sulla base di un Registro, con pagine numerate e e firmate dal Responsabile di impianto, ove debbono essere annotati i consumi mensili di materie prime, validati dalle relative fatture d'acquisto.

EMISSIONI da E6 a E17 - IMPIANTI TERMICI CIVILI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici funzionanti a metano pari a 3MW.

EMISSIONE E18 - GRUPPO ELETTRONICO
EMISSIONE E19 - MENSA CUCINA AZIENDALE
EMISSIONI E20 - IDROPULITRICE
EMISSIONI E21 ed E22 - ASPIRATORE GAS DI SCARICO AUTOVETTURE OFFICINA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

EMISSIONI E23 – E24 – E25 - E26
PROVENIENZA: IMPIANTO CLS – SILOS STOCCAGGIO CEMENTO

Portata massima	1350	Nm^3/h
Altezza minima	15	m
Durata massima	discontinua	

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare …….	10	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai presenti punti di emissione fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite prescritti; dovrà essere verificato almeno annualmente lo stato di conservazione ed efficienza del filtro: tali verifiche periodiche dovranno essere annotate sul registro degli autocontrolli;

EMISSIONI E27 – E28
PROVENIENZA: IMPIANTO BITUME - SILOS STOCCAGGIO FILLER

Portata massima	1500	Nm^3/h
Altezza minima	19	m
Durata massima	discontinua	

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare …….	10	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai presenti punti di emissione fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite prescritti; dovrà essere verificato almeno annualmente lo stato di conservazione ed efficienza del filtro: tali verifiche periodiche dovranno essere annotate sul registro degli autocontrolli;

EMISSIONE E29
PROVENIENZA: IMPIANTO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO - ESSICCAZIONE INERTI

Portata massima	114000	Nm^3/h
Altezza minima	18.90	m
Durata massima	6	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	150	mg/Nm^3

Ossidi di zolfo (espressi come SO_2) .....……	400	mg/Nm^3
Sostanze organiche (espresse come C-org totale) ..……..	50	mg/Nm^3
Acido cloridrico ……..	5	mg/Nm^3
Acido solfidrico …….	1	mg/Nm^3
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ……..	0,1	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche (fase di essiccazione inerti) – sistema di filtrazione a 3 stadi (fase produzione conglomerato bituminoso)

A seguito del primo anno di funzionamento a regime dell'impianto di produzione conglomerato bituminoso e sulla base delle risultanze del monitoraggio olfattometrico prescritto al punto 3 del presente atto, verranno stabiliti, al fine di garantire valori di accettabilità del disturbo olfattivo nell'intorno dell'impianto, valori obiettivo di portata massima e concentrazione massima di emissione odorigene.

Al punto di emissione E29 confluiscono le aspirazioni provenienti dalla lavorazione di essiccazione inerti (emissione parziale E29A) e dalla produzione di conglomerato bituminoso (emissione parziale E29B). Si prescrivono limiti massimi di concentrazione ammessa e monitoraggi periodici anche per tali emissioni parziali come segue:

EMISSIONE E29A
PROVENIENZA: EMISSIONE PARZIALE DA ESSICCAZIONE INERTI

Portata massima .....……..	59000	Nm^3/h
Durata massima .....……..	6	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....……..	10	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E29B
PROVENIENZA: IMPIANTO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO

Portata massima .....……..	55000	Nm^3/h
Durata massima .....……..	6	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....……..	10	mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO_2) .....……...	150	mg/Nm^3
Ossidi di zolfo (espressi come SO_2) .....……	400	mg/Nm^3
Sostanze organiche (espresse come C-org totale) ..……..	50	mg/Nm^3
Acido cloridrico ……..	5	mg/Nm^3
Acido solfidrico …….	1	mg/Nm^3
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ……..	0,1	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: sistema di filtrazione a 3 stadi

Nel corso del primo anno di attività a regime dell'impianto di produzione conglomerati bituminosi, al fine di verificare l'efficienza del sistema filtrante a 3 stadi, dovranno essere eseguiti a monte ed a valle dell'impianto di abbattimento misure di:

- portata

- concentrazione di sostanze odorigene (UO/m3)
- concentrazione di COV come C-org totale)
- concentrazione di polveri

I risultati di tali controlli dovranno essere inviati unitamente ai controlli olfattometrici prescritti al successivo punto 3 del presente atto.

EMISSIONI E30 – E31 - E32
PROVENIENZA: IMPIANTO CALCESTRUZZO - SILOS STOCCAGGIO CEMENTO

Portata massima	1600	Nm^3/h
Altezza minima	15	m
Durata massima	discontinua	

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ……. 10 mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai presenti punti di emissione fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite prescritti; dovrà essere verificato almeno annualmente lo stato di conservazione ed efficienza del filtro: tali verifiche periodiche dovranno essere annotate sul registro degli autocontrolli;

EMISSIONE E33
PROVENIENZA: IMPIANTO CALCESTRUZZO – PUNTO DI CARICO BETONIERE

Portata massima	4000	Nm^3/h
Altezza minima	7	m
Durata massima	7	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ……. 10 mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E34
PROVENIENZA: IMPIANTO CALCESTRUZZO – BILANCIA CEMENTO

Portata massima	100	Nm^3/h
Altezza minima	7	m
Durata massima	7	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ……. 10 mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto
Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai presenti punti di emissione fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite prescritti; dovrà essere verificato almeno annualmente lo stato di conservazione ed efficienza del filtro: tali verifiche periodiche dovranno essere annotate sul registro degli autocontrolli;

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siamo disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- M.UNICHIM 634:1984; DPR 322 del 15.04.1971 appendice 8 per la determinazione del solfuro di idrogeno;
- Metodo descritto in allegato 3 del D.M. 25 agosto 2000 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario) per la determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici;

- UNI EN 13725:2004 per la determinazione degli odori (olfattometria dinamica)

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata

sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l’Autorità di controllo. Qualora l’incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione ± Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell’art 271 comma 14, l’Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto.
3. Durante il primo anno di funzionamento dell’impianto dovrà essere effettuato un monitoraggio olfattometrico che preveda:
   - almeno 4 determinazione sul punto di emissione E29, della concentrazione di odore (OU/m3) e di portata di odore (UO/sec) nel periodo di massima attività dell’impianto. Le date di effettuazione di tali misure dovrà essere comunicata ad ARPAE Servizio Territoriale di Bologna con un anticipo di almeno 7 giorni.

I risultati di tale monitoraggio dovranno essere oggetto di una valutazione di impatto odorigeno, da inviare ad ARPAE, effettuata mediante un adeguato modello matematico di dispersione in atmosfera conforme alle indicazioni riportate in allegato 1 alla DGR Lombardia n° 3018 del 15/02/2012. La valutazione dovrà dimostrare il rispetto, presso i ricettori più prossimi, dei valori di accettabilità di disturbo olfattivo, espressi come concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile calcolate su base annua di seguito indicati:

1. per recettori posti in aree residenziali:
   - 1 ouE/m³ a distanze >500 metri dalle sorgenti di odore
   - 2 ouE/m³ a distanze comprese tra 500 metri e 200 metri da sorgenti di odore
   - 3 ouE/m³ a distanze <200 metri dalle sorgenti di odore
2. per recettori posti in aree non residenziali:
   - 2 ouE/m³ a distanze >500 metri dalle sorgenti di odore
   - 3 ouE/m³ a distanze comprese tra 500 metri e 200 metri da sorgenti di odore

- 4 ouE/m³ a distanze <200 metri dalle sorgenti di odore

Sulla base delle risultanze del monitoraggio effettuato, verranno definiti, per il punto di emissione E29, dei valori obiettivo espressi come portata massima e concentrazione massima di emissione odorigena.

4. Lo stoccaggio e la movimentazione degli inerti dovrà avvenire adottando ogni misura gestionale e di mitigazione idonea a ridurre lo sviluppo di polveri diffuse: umidificazione del materiale in relazione alla sua granulometria, ridotta velocità di carico/scarico, minimizzazione dell'altezza di scarico. Le piste di transito dei mezzi dovranno essere mantenute pulite ed opportunamente bagnate quando la stagionalità e le condizioni atmosferiche lo richiedono per ridurre la formazione di polveri diffuse. I mezzi di trasporto dei materiali pulverulenti dovranno essere dotati di idonee coperture e dovranno mantenere una velocità particolarmente moderata.
5. Per le fasi di carico del conglomerato bituminoso nei camion dovranno essere adottate tutte le possibili misure per il contenimento dei vapori e fumi di bitume ed in particolare dovrà essere ridotta al minimo l'altezza di caduta del conglomerato e prevista la copertura immediata del camion a fine carico.
6. La messa in esercizio dell'impianto e dei relativi punti di emissione deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime del punto di emissione E29, E33 e delle emissioni parziali E29A ed E29B e comunque non oltre il 31/08/2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
   Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
7. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
8. La società FRANTOIO FONDOVALLE Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E29, E29A, E29B ed E33.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

9. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta FRANTOIO FONDOVALLE Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
10. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

FRANTOIO FONDOVALLE Srl - comune di Bologna – via del Traghetto n°3

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui alla Parte Terza Dlgs 152/2006 e D.G.R.286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'insediamento produttivo posto in Bologna, via del Traghetto n° 3 e recapitanti nella pubblica fognatura.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna con il proprio parere favorevole PG n° 228852 del 17/05/2019 ed il parere HERA Spa, Direzione Acqua Prot n°47875 del 14/05/2019 riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Comune di Bologna
Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde
U.I. Qualità Ambientale

Piazza Liber Paradisus 10
Torre A – piano 7°
40129 Bologna
tel. 051.2193840
fax 051.2193175

Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 228852
DEL 17.05.2019

OGGETTO: **Conferma parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:**

- **Ditta "Frantoio Fondovalle s.r.l." – Via del Traghetto n. 3 – 40 – Zanardi n. 372 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 166494/2019).**

Vista la comunicazione di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale, ricevuta dal SUAP del Comune di Bologna con P.G. n. 166494/2019, con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto della nota di Hera S.p.A., prot. 47875 del 14.05.19, con la quale si conferma il parere favorevole con prescrizioni già rilasciato in precedenza in quanto le modifiche apportate consistono unicamente nella realizzazione di una vasca di pre-sedimentazione in corrispondenza della bocca di carico delle betoniere, mentre i restanti aspetti legati al deflusso delle acque verso la pubblica fognatura restano invariati rispetto a quanto precedentemente autorizzato;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;
Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;
Visto l'atto di delega P.G. n. 360655/16;
Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

SI CONFERMA

il parere favorevole già rilasciato dallo scrivente Ufficio con nota P.G. n. 210567 del 21.05.2018 relativamente allo scarico in pubblica fognatura della ditta "Frantoio Fondovalle s.r.l." sita in via del Traghetto n. 3 – 40 – Zanardi n. 372 – Bologna.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da
IL DIRETTORE
SETTORE AMBIENTE E VERDE
Dr. Roberto Diolaiti

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO
suap@pec.comune.bologna.it

Modena, 14 maggio 2019
Prot. n. 47875

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aoobo@cert.arpa.emr.it

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa Data prot.: **10/04/2019** Num. prot.: **0037927**
PA&S numero 57/2019

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.
Ditta richiedente: "FRANTOIO FONDOVALLE SRL"- insediamento sito in Comune di Bologna (BO), Via del Traghetto n° 3.
Comune di Bologna P.G. N. 168913/2019 del 11 aprile 2019.
Domanda di modifica sostanziale AUA per matrice scarichi pubblica fognatura di acque reflue.

In merito all'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA presentata dal Signor Luigi Lucchi codice fiscale LCCLGU29B18F642Q in qualità di legale rappresentante della Ditta "**FRANTOIO FONDOVALLE SRL**" codice fiscale / p. IVA 00279260368 con sede legale in comune di Montese (MO) via Provinciale n° 700 e insediamento produttivo sito in comune di Bologna in via del Traghetto n° 3 esercente l'attività di impianto per la produzione di conglomerato cementizio e bituminoso con deposito degli inerti.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che;

- ✓ la società risulta in possesso di A.U.A. con atto DET-AMB-2018-3996 del 02/08/2018 di cui ha richiesto la modifica a seguito della necessità di installare un nuovo impianto di betonaggio nell'area ovest dello stabilimento;
- ✓ che l'installazione di tale impianto ha comportato la realizzazione di una vasca di pre-sedimentazione posta in corrispondenza della bocca di carico delle bettoniere;
- ✓ che tale vasca, realizzata in C.A., ha un volume utile di circa 9 m^3 ed è dotata di botole di copertura facilmente asportabili per consentire facili e frequenti pulizie della stessa;
- ✓ che i restanti aspetti legati al deflusso delle acque verso la pubblica fognatura di via Zanardi, afferente al depuratore di Bologna –IDAR relativamente alle acque:
  - reflue domestiche;
  - meteoriche di prima pioggia ("acque di scarico");

- meteoriche non contaminate;

restano come in precedenza autorizzate.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si **CONFERMA**, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, il **PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** così come espresso nella comunicazione trasmessa in data 16 maggio 2018 prot. gen. Hera 46858 - PA&S numero 48/2018 che è parte integrante del vigente atto.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.
Ogni modificazione che si intenda apportare :

- **all'attività svolta;**
- **allo scarico di cui sopra;**
- **al sistema di convogliamento delle acque reflue;**
- **al sistema di trattamento;**
- **al punto di immissione terminale in fognatura;**
- **al legale rappresentante della Ditta;**

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
Ing. GianNicola Scarcella

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 16 maggio 2018
Prot. n. 46858

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico

COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO

suap@pec.comune.bologna.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aoobo@cert.arpa.emr.it

ns. rif. Hera spa Data prot.: 06-02-2018 Num. prot.: 0013663
PA&S numero 48/2018

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA. Modifica Sostanziale. Ditta richiedente: "Frantoio Fondovalle Srl"- Impianto di produzione conglomerato cementizio e bituminoso sito in Via Del Traghetto n.3 e 40 – Comune di Bologna (BO).
Comune di Bologna - SUAP, PG N. 46973/2018 del 6 febbraio 2018, pervenuto in data 3 maggio 2018 via e-mail
Domanda di AUA per Modifica Sostanziale dell'attuale Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (DET-AMB-2017-690 del 13/02/2017) di acque reflue domestiche e acque meteoriche di prima pioggia.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Lucchi Luigi in qualità di legale rappresentante della Ditta "**FRANTOIO FONDOVALLE SRL**" codice fiscale / p. IVA 00279260368 con sede legale in Montese (MO) Via Provinciale n.700 Località Casona, inerente l'impianto di produzione conglomerato cementizio e bituminoso sito in VIA DEL TRAGHETTO n.3 e 40 - Comune di Bologna (BO);
verificato dalla documentazione pervenuta che:

- l'area "ex Coop Costruzioni" è situata a Bologna in Via Del Traghetto angolo Via Zanardi, all'interno del comparto produttivo denominato "Noce", e comprende:
  - ✓ manufatti e tettoie ad uso deposito/magazzino/ricovero automezzi;
  - ✓ palazzina uffici e servizi;
  - ✓ edificio mensa;
  - ✓ autorimessa;
  - ✓ locali tecnologici;
  - ✓ officina meccanica;
  - ✓ fabbricati industriali dismessi;

- l'area di intervento occupa una superficie di circa 11.410 mq comprendente al suo interno gli impianti per la lavorazione dei conglomerati bituminosi e cementizi nonché per il deposito degli inerti;
- il progetto prevede interventi di manutenzione con demolizione di manufatti metallici / edificio in muratura; sostituzione degli impianti per la produzione del conglomerato cementizio e bituminoso esistenti sull'area produttiva ubicata a Bologna in Via Del Traghetto, 3 e 40 (D.I.A. PG N. 190984/2008); sistemazione del piazzale; realizzazione di aree per lo stoccaggio degli inerti; installazione di un impianto per il lavaggio betoniere a ciclo chiuso (con riutilizzo totale delle acque di lavaggio); realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
- attualmente l'impianto risulta essere in possesso di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento provenienti da attività produttive e di acque reflue domestiche ricompresi nel procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Bologna - Servizio Tutela Ambientale mediante Determinazione Dirigenziale IP 5608/2014 n.2779/2014 PG n°140772 del 30/09/2014 con successivo rilascio in data 03/10/2014 da parte dell'ufficio SUAP del Comune di Bologna a nome della società "Coop Costruzioni Soc. Coop", successivamente volturata a nome della società "Frantoio Fondovalle Srl" e rilasciata con nuova Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-690 del 13/02/2017;
- la sostituzione degli impianti comporterà modifiche sostanziali alla rete di raccolta delle acque meteoriche con conseguente modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale in essere (DET-AMB-2017-690 del 13/02/2017);
- le modifiche alla rete e al sistema di trattamento degli scarichi esistenti sono rappresentate da:
  - realizzazione di una nuova linea di raccolta acque meteoriche di dilavamento delle aree impermeabili adibite ad ospitare i nuovi impianti;
  - realizzazione di una nuova linea di raccolta acque di dilavamento area stoccaggio ed area movimentazione mezzi;
  - realizzazione di una nuova linea di raccolta delle acque meteoriche relative alla viabilità di accesso all'area;
  - realizzazione di una nuova linea di raccolta delle acque reflue domestiche provenienti dalla nuova centrale di comando per l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso;
- la nuova rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento aree impermeabili adibite ad ospitare i nuovi impianti (S=4.600 mq circa) convoglierà tali acque all'interno di un sistema di trattamento di prima pioggia (accumulo con sedimentazione / disoleazione);
- la nuova rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento piazzali adibiti a stoccaggio inerti e transito/manovra dei mezzi operativi (S=2.100 mq circa) convoglierà all'interno di un sistema di trattamento di prima pioggia (accumulo con sedimentazione / disoleazione);
- la nuova rete di raccolta acque nere provenienti dai servizi igienici e dagli spogliatoi a servizio dei dipendenti dello stabilimento convoglierà ad un pozzetto degrassatore posto in serie ad un manufatto di tipo Imhoff;
- tutte le nuove linee di progetto verranno convogliate all'interno della rete di raccolta e smaltimento di tipo misto esistente a servizio dell'intera area di proprietà ex Coop Costruzioni, previo nuovo pozzetto di campionamento e valvola di intercettazione, prima dell'allaccio univoco alla pubblica fognatura di Via Zanardi;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di prima pioggia ("acque di scarico"), come identificate in premessa;**
- **le acque meteoriche di prima pioggia potenzialmente contaminate dovranno subire idoneo trattamento depurativo come da documentazione presente agli atti, e rispettare, nei punti di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;**
- **lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;**
- **le acque meteoriche non contaminate potranno essere ammesse in pubblica fognatura, solo nell'impossibilità di recapito in corpo idrico superficiale/fognatura per acque bianche;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque meteoriche di prima pioggia dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia, saracinesca, ecc.), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque reflue scaricate in fognatura;**
- **documentazione fotografica e ubicazione del/i sistema/i di intercettazione dello scarico, del/i sistema/i di misura delle acque scaricate in fognatura, pianta e sezione dei pozzetti di ispezione e prelievo, dovrà essere inviata ad Hera SpA Fognatura e Depurazione Emilia - Servizio Tecnico, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**

- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;**
- **nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;**
- **per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.**

Al termine dei lavori la Ditta dovrà presentare la dichiarazione di conformità delle opere realizzate al progetto presentato o allo stato di fatto allegato, e alle presenti prescrizioni, ad Hera SpA Fognatura e Depurazione Emilia - Servizio Tecnico, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it).

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione pervenuta. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento e trattamento aziendale delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
Ing. Giannicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

FRANTOIO FONDOVALLE Srl - comune di Bologna – via del Traghetto n°3

ALLEGATO C

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole alla documentazione inerente la valutazione acustica dell'impianto secondo le prescrizioni stabilite dal parere del comune di Bologna PG n° 341934 del 25/07/2019 riportato nelle pagine successive quale parte integrante e sostanziale del presente allegato C.

Comune di Bologna
Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde
Direzione

Piazza Liber Paradisus 10
Torre A – piano 7°
40129 Bologna
tel. 051.2194643
fax 051.2193175

Sostenibilità
è Bologna

PG 341934
del 25.07.2019

Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività produttive e Commercio
U.O. Procedimenti ambientali

Oggetto: Procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013.
Richiesta autorizzazione AUA per impianto Società Frantoio Fondovalle Srl sita in via del Traghetto n. 3 - Rif. procedimento AUA PG 166494/2019.
Parere in merito alla componente acustica.

In riferimento all'impianto sito in via del Traghetto, nell'aprile 2019 è stata presentata, dalla Società Frantoio Fondovalle Srl, la richiesta di modifica sostanziale all'AUA.
Relativamente alla componente acustica era stata allegata un'autodichiarazione di un tecnico competente in materia che attestava l'invarianza del clima acustico dell'area anche a seguito dell'aumento della produzione di conglomerato cementizio e dell'utilizzo di un un nuovo impianto di produzione (entrambi oggetto della modifica sostanziale). A supporto erano state allegate delle mappe acustiche con cui veniva evidenziato come l'edificio residenziale più vicino fosse interessato da curve isolivello compatibili con i limiti assoluti, ma dalle quali non si evinceva se fossero state elaborate tenendo conto del contributo del nuovo impianto e se fosse stato considerato anche l'incremento di traffico (da 54 a 81 mezzi/giorno) indotto dalla maggiore produzione di conglomerato cementizio.
Nella dichiarazione, inoltre, non veniva attestato nulla in merito al rispetto dei limiti differenziali.

Tenuto conto di ciò, con PG 229376/19 lo scrivente Settore ha pertanto richiesto la Doima predisposta dal tecnico competente a supporto dell'autodichiarazione prodotta, eventualmente da integrare in funzione delle considerazioni sopra esposte.

Con PG 314369/19 è stata acquisita la documentazione acustica, datata 05.07.2019, in cui sono riportati gli esiti delle simulazioni acustiche elaborate considerando le nuove modifiche all'impianto.
Allo scopo è stata ripresa la modellazione acustica predisposta nell'ambito della precedente AUA, aggiornando i livelli di potenza sonora delle macchine e delle attività svolte nello stabilimento sulla base delle modifiche introdotte dalla variante, ivi compreso l'incremento dei mezzi pesanti indotti dall'aumento della produzione di conglomerato cementizio.
Nello specifico, sono stati simualti 3 distinti scenari acustici:

- 2 scenari di massimo impatto, utilizzati per la verifica sul rispetto dei limiti differenziali, in cui è stato valutato separatamente il contributo dei 2 impianti di produzione di conglomerato cementizio (MMX500 e Zingo Master, per i quali è previsto un uso alternato e non contemporaneo) insieme agli altri impianti presenti;
- 1 scenario medio diurno, utilizzato per la verifica sul rispetto dei limiti assoluti, che ha tenuto conto dei periodi di effettivo funzionamento degli impianti sull'intero periodo diurno.

In merito ai mezzi pesanti è stato considerato, solo per lo scenario medio (in quanto il differenziale non si applica al rumore stradale), un flusso giornaliero di 192 veicoli lungo via del Traghetto.
I risultati della modellazione sono stati restituiti tramite delle mappe acustiche e delle tabelle riportanti i livelli di rumore indotti dal solo stabilimento in facciata ai ricettori esterni, in base ai quali è stato quantificato un livello massimo di:

- 56,5 dBA nello scenario di massimo impatto e 50,4 dBA in quello medio diurno presso il ricettore Ric01.1, ubicato ad ovest ed esposto prevalentemente al rumore degli impianti di lavorazione;
- 54,6 dBA nello scenario di massimo impatto e 53,7 dBA nello scenario medio presso il ricettore Ric05.2, ubicato ad est ed impattato prevalentemente dal transito dei mezzi pesanti.

Confrontando i valori di cui sopra con quelli rilevati nel dicembre 2017 in occasione del periodo di fermo dell'azienda (quindi rappresentativo del rumore di fondo dell'area), il tecnico competente evidenzia come gli stessi non siano tali da comportare il superamento dei limiti sebbene, considerando il minimo livello di rumore residuo rilevato nel periodo diurno (52,8 dBA nella fascia 6.00÷6.30), si abbia una situazione prossima al limite differenziale (5 dBA).

Prendendo atto di quanto dichiarato e simulato modellisticamente dal tecnico firmatario della Doima, in base alla quale è stata verificata l'assenza di criticità acustiche anche a seguito delle modifiche previste, relativamente al rumore non si ravvisano elementi ostativi alla modifica sostanziale in oggetto.
Ad ogni modo, poiché il contributo indotto dallo stabilimento comporta una situazione potenzialmente al limite in relazione al criterio differenziale, si sottolinea la necessità di un collaudo acustico da attivarsi una volta concluse le attività di modifica agli impianti al fine di confermare il rispetto dei limiti.

Comune di Bologna
Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde
Direzione

A tal proposito si richiama l'analoga prescrizione formulata nel parere espresso dallo scrivente Settore nell'ambito della precedente AUA, dove si richiedeva l'esecuzione di un monitoraggio acustico annuale (per almeno i primi 2 anni dall'attivazione del nuovo impianto oggetto dell'istanza AUA PG 46973/18) finalizzato a confermare il rispetto dei limiti normativi presso i 2 ricettori più impattati.
Allo stato attuale gli esiti di tale collaudo non sono stati ancora trasmessi allo scrivente Settore.
La prescrizione in oggetto dovrà essere estesa per ulteriori 2 anni a partire dalla conclusione dei lavori riguardanti la presente variante sostanziale.

Cordiali saluti,

Il Direttore del Settore Ambiente e Verde
Dott. Roberto Diolaiti
(documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice di Amministrazione Digitale)

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.